



**Istituto Comprensivo Statale**  
**“GARIBALDI - MONTALCINI”**  
**Caianello Pietravairano Vairano Patenora**  
Via delle Rimembranze n. 72 - 81058 VAIRANO PATENORA (CE)



- Ai genitori degli alunni di Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado
- Ai docenti di Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado
- Al sito web

**OGGETTO:-Integrazione al PTOF – Aggiornamento dei criteri di deroga al limite delle assenze per la validità dell’anno scolastico Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> grado.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 e 2022-2025

Visto l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 62/17, secondo cui ai fini della validità dell’anno scolastico, nella scuola secondaria di primo grado, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, salvo le deroghe deliberate dagli organi collegiali dell’istituzione scolastica;

Vista la delibera del Collegio Docenti n. 61 del 19.05.2022;

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 58 del 26.05.2022.

**COMUNICA**

Che il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell’orario annuale personalizzato, definito per ogni indirizzo, ai fini della validità dell’anno scolastico, risulta il seguente:

Indirizzo	Monte-ore annuale	Monte-ore frequenza minima	Limite massimo ore assenza
Ordinario (30h settimanali)	990	742	248
Indirizzo musicale (32h settimanali)	1056	792	264
Tempo Prolungato (36h settimanali)	1188	891	297

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di deliberare le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali.

I criteri di deroga al limite massimo delle assenze sono stati pertanto definiti come di seguito:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo;
- assenze per ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (nota Miur n.22190 del 29/10/2019);
- motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto connessi a specifiche situazioni legate all’emergenza pandemica e debitamente dichiarati e documentati (nota MI prot. n.699 del 6/05/2021);
- alunni inseriti in particolari percorsi con il supporto dei Servizi Sociali territorialmente competenti.

Il Consiglio di classe applicherà le deroghe deliberate dagli OO.CC. a condizione che:

- ❖ Tali assenze siano accuratamente documentate dai genitori e/o dagli Enti competenti, al docente coordinatore di classe, per l’opportuna valutazione in sede di Consiglio;
- ❖ Che per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di stato conclusivo del 1<sup>a</sup> ciclo di istruzione, tali assenze non abbiano pregiudicato il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati, né la valutazione del profitto, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Rosaria Iavarone**

*Firma autografa omessa a mezzo stampa*  
*Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93*